

DELIBERAZIONE 9 FEBBRAIO 2026

20/2026/R/COM

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SERVIZI ELETTRICO, GAS, IDRICO E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOREOLOGICI VERIFICATISI, A PARTIRE DAL 18 GENNAIO 2026, NELLE REGIONI CALABRIA, SARDEGNA E SICILIA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1372^a *ter* riunione del 9 febbraio 2026

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 2016/679 (di seguito: GDPR);
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: d.P.R. 445/00);
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituiva l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto-legge 70/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha soppresso l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche e ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente,

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11);

- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 di attuazione della direttiva UE 2019/944;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214”;
- il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2016, recante “Approvazione dello Statuto della Cassa per i servizi energetici e ambientali” (di seguito: d.m. 1° giugno 2016) e in particolare l’articolo 1, comma 5, lett. a) del relativo Allegato;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994, recante “Principi per l’erogazione dei servizi pubblici”;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana” (di seguito: deliberazione CdM del 26 gennaio);
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 30 gennaio 2026, n. 1180, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2026 (di seguito: Ordinanza 1180) e il relativo Allegato;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11, recante “Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica”;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2012, 235/2012/R/com, recante “Disposizioni urgenti per la sospensione dei termini di pagamento delle forniture relative ai servizi idrico, elettrico e gas, per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi”;

- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 314/2012/R/com, recante “Interventi a favore delle popolazioni colpite eventi dagli eventi sismici”;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 586/2012/R/IDR, recante “Approvazione della prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi”;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico” (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/ee, recante “Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell'energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale” e il relativo Allegato A (TIMOE);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” e il relativo Allegato A (RQSII);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com ed il relativo Allegato A (di seguito: TIUC), recante “Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione”;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, recante “Disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei vendori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese, in tema di misura” e il relativo Allegato A (TIF);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 810/2016/R/com, recante “Avvio di procedimento ai sensi del d.l. 189/2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto 2016 e successivi”;
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi”;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 593/2017/R/com, e il relativo Allegato A, Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale (TISIND);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” e il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” e il relativo Allegato A (TITR);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, recante “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico”;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, e il relativo Allegato A (TQRIF);
- la deliberazione dell'Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel, recante “Disposizioni per l'erogazione del servizio a tutele graduali per le microimprese del settore dell'energia elettrica, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)” e il relativo Allegato A (TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com, recante “Disposizioni per la rimozione del servizio di tutela del gas naturale, la definizione delle condizioni di fornitura del gas naturale ai clienti vulnerabili e l'adeguamento di obblighi informativi per l'energia elettrica e il gas” e il relativo Allegato A (TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 04 aprile 2023, 139/2023/R/gas, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027” (RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2023, 216/2023/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2023”;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel e i relativi Allegati A (TIT 2024-2027), B (TIME 2024-2027), e C (TIC 2024-2027);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 615/2023/R/eel e il relativo Allegato A (RTTE 2024-2027);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 617/2023/R/eel, recante “Approvazione delle regolazioni output-based e della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, a valere dal 1° gennaio 2024”;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 355/2025/R/RIF, recante “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali

disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO” e il relativo Allegato A recante “Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti”;

- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 373/2025/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 399/2025/R/com, recante “Revisione della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale” e il relativo Allegato A Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2025, 532/2025/R/gas, recante “Proroga del periodo di applicazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2020 – 2025 (TUDG), per gli anni 2026 e 2027” e il relativo Allegato A “Parte I Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2027 (RQDG)”;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR, recante “Approvazione dei criteri per il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, ai sensi del metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio MTI-4”.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 2 della legge 481/95, l'Autorità:
 - stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (comma 12, lettera e));
 - fa altresì riferimento per la determinazione della tariffa ai costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale (comma 19);
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della richiamata legge 481/95, il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- il decreto-legge 201/11, trasferendo all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, previste dal decreto-legge 70/11 per l'Agenzia nazionale di vigilanza delle risorse idriche, ha precisato che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, ha assegnato all'Autorità funzioni di

regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono esercitate *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*.

CONSIDERATO CHE:

- in conseguenza di particolari gravi calamità per le quali le autorità competenti hanno dichiarato lo stato di emergenza, quali ad esempio gli eventi sismici che hanno interessato il territorio nazionale a partire dal 2009, l’Autorità, con propri provvedimenti, al fine di tutelare la popolazione colpita ha, tra l’altro, nell’imminenza degli eventi, sospeso i termini di pagamento delle fatture in relazione alle forniture per i servizi elettrico e gas nonché per le utenze del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- nel mese di gennaio 2026, alcuni territori della Regione Calabria, Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Sicilia sono stati interessati da eventi meteorologici di eccezionale intensità ed estensione caratterizzati da forti raffiche di vento, precipitazioni intense e mareggiate, che hanno provocato inondazioni ed esondazioni marittime, allagamenti, movimenti franosi, danneggiamenti alla fascia costiera e alle aree interne, alle infrastrutture di trasporto, a edifici pubblici e privati, alle attività produttive ed alla rete dei servizi essenziali;
- in particolare, a partire dal 18 gennaio e nei giorni successivi, il repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche ha determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni; i menzionati eventi hanno, infatti, coinvolto una vasta area del territorio nazionale, comprensiva di ben tre regioni;
- in conseguenza dell’eccezionale situazione emergenziale causata dai sopra richiamati eventi, con la deliberazione CdM del 26 gennaio 2026, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per 12 (dodici) mesi a decorrere dalla medesima data della deliberazione e ha stabilito che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con proprie ordinanze, attui gli interventi necessari nella vigenza dello stato di emergenza;
- con l’Ordinanza 1180 del 30 gennaio 2026, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha, tra l’altro, nominato Commissari delegati per fronteggiare l’emergenza i Presidenti delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia;
- inoltre, l’articolo 10, comma 1, della predetta Ordinanza che ha disposto la sospensione dei mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, con riferimento anche alle attività produttive, ha altresì stabilito che *“in ragione del grave disagio socio economico derivante da[gli eccezionali eventi meteorologici di cui sopra], dett[i] event[i] costituisc[ono] causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile”*;
- in allegato alla predetta Ordinanza è riportato l’elenco dei territori comunali oggetto di applicazione delle misure disposte con l’Ordinanza medesima, *“predisposto sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Regioni, previa*

verifica da parte delle medesime dell'effettivo interessamento di detti territori a causa degli eventi in rassegna”.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'esperienza finora maturata dall'Autorità, in occasione di altri eventi calamitosi in relazione ai quali è stato dichiarato dalle autorità competenti lo stato di emergenza, dimostra come, relativamente all'erogazione dei servizi pubblici, l'ordinata definizione e gestione di disposizioni straordinarie a favore delle popolazioni colpite è favorita dalla tempestiva sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative ai servizi medesimi;
- la sospensione dei termini di pagamento delle fatture, disposta dall'Autorità in occasione di precedenti eventi calamitosi, non può riguardare la sola contabilizzazione dei consumi, ma anche quella dei costi di attivazione, riattivazione, disattivazione, oltre che dei contributi di allacciamento nei rapporti tra vendori e clienti finali, tra gestori e utenti del servizio idrico integrato (di seguito: SII), nonché degli ulteriori corrispettivi previsti nei rapporti tra utenti e gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti del settore rifiuti;
- peraltro, oltre alla sospensione dei termini di pagamento, è comunque fatta salva la facoltà degli esercenti la vendita, dei gestori del SII nonché dei gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti del settore rifiuti, di sospendere la stessa fatturazione ai clienti e agli utenti.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- sono pervenute all'Autorità diverse segnalazioni, da parte sia di clienti che di associazioni di consumatori operanti nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici di cui ai precedenti alinea, con le quali sono state rappresentate le difficoltà e le criticità connesse alla fornitura dell'energia elettrica, del gas, e all'erogazione dei servizi idrici e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- in particolare, dalle segnalazioni di cui al precedente alinea è emersa la richiesta di valutare con urgenza, fra l'altro, la sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative ai territori interessati dagli eventi calamitosi in esame e l'attivazione di piani di rateizzazione a condizioni agevolate (in particolare, senza l'applicazione di interessi).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 1, comma 5, lett. a), dell'Allegato al d.m. 1 giugno 2016 espressamente prevede che CSEA svolge le attività di accertamento, verificando la correttezza formale e di merito delle dichiarazioni trasmesse dagli operatori dei settori regolati ed esercitando i necessari poteri di controllo, anche tramite lo svolgimento di ispezioni.

RITENUTO OPPORTUNO:

- nelle more dell’emanazione di eventuali provvedimenti normativi recanti misure straordinarie a sostegno delle popolazioni interessate dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 e i giorni successivi, adottare un primo provvedimento d’urgenza a tutela dei titolari delle utenze e forniture site nei Comuni colpiti come individuati nell’Allegato all’Ordinanza 1180;
- in relazione a quanto sopra, con riferimento alle forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, alle utenze del SII e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani site nei Comuni colpiti di cui al precedente alinea, asservite ad abitazioni o sedi produttive distrutte in tutto o in parte, ovvero sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito dei richiamati eventi, disporre:
 - a) la sospensione per 6 (sei) mesi dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti dagli esercenti la vendita ovvero dai gestori del SII per le prestazioni di allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro nonché gli avvisi di pagamento relativi a ulteriori corrispettivi eventualmente previsti dai gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, fatti salvi i pagamenti già effettuati;
 - b) che, al fine di garantire la fruizione dei servizi essenziali nelle aree colpite, non si applichi la disciplina delle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla medesima data del 18 gennaio 2026;
- prevedere che la sospensione dei termini di pagamento di cui al precedente alinea lettera a) si applichi, in linea con quanto disposto dall’articolo 10 dell’Ordinanza 1180, in analogia alle modalità previste per richiedere la sospensione delle rate dei mutui, su richiesta dei soggetti titolari delle utenze e forniture di cui al medesimo alinea, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del d.P.R. 445/00;
- disporre che l’istanza per la sospensione dei termini di pagamento di cui al precedente alinea possa essere presentata dal cliente/utente via e-mail, pec o posta ordinaria, utilizzando il modulo di cui all’Allegato A al presente provvedimento, fatta salva la facoltà di utilizzare un diverso *format* purchè il testo contenga tutti gli elementi minimi indicati nel suddetto modulo;
- prevedere che gli operatori siano tenuti ad applicare quanto disposto dal precedente alinea dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 18 luglio 2026;
- disporre, altresì, che la richiesta di sospensione dei termini di pagamento delle fatture venga presentata all’esercente la vendita ovvero al gestore del servizio idrico integrato, e al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti del settore rifiuti entro il 30 aprile 2026.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO E URGENTE:

- analogamente a quanto disposto in occasione di precedenti eventi calamitosi, prevedere, al fine di tutelare ulteriormente i clienti e gli utenti colpiti dai sopracitati eventi, minimizzando l'impatto derivante dalla ripresa dei pagamenti e agevolarne gli adempimenti:
 - che gli esercenti l'attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti del settore rifiuti, al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, provvedano a rateizzare gli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi, su un periodo minimo pari a 12 (dodici) mesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei clienti e degli utenti;
 - che la periodicità di rateizzazione sia pari a quella di fatturazione con riferimento ai settori elettrico gas e idrico nonché alla frequenza di invio degli avvisi di pagamento con riferimento al settore dei rifiuti urbani, prevedendo altresì, la facoltà del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti di prevedere, su richiesta dell'utente, una frequenza maggiore rispetto alla frequenza di invio dell'avviso di pagamento ordinariamente applicata;
 - la facoltà del cliente ovvero dell'utente di corrispondere gli importi dovuti in accordo ai normali termini di scadenza o comunque in accordo ad un piano di rateizzazione di durata inferiore concordato con il proprio fornitore;
 - la predetta rateizzazione non trovi applicazione nel caso di importi complessivi inferiori a 50 (cinquanta) euro;
- prevedere che, al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture nonché degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, e comunque entro 2 (due) mesi dal termine della medesima sospensione, i gestori del SII nonché i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti del settore rifiuti ovvero gli esercenti l'attività di vendita comunicino al cliente/utente le seguenti informazioni relativamente a:
 - gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione;
 - il piano di rateizzazione e la non applicazione di interessi a carico dell'utente ovvero del cliente;
 - la facoltà dell'utente ovvero del cliente di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative e/o migliorative offerte dal gestore ovvero dall'esercente l'attività di vendita;
- prevedere, infine, al fine di garantire una diffusione capillare e maggiormente personalizzata delle informazioni a beneficio dei clienti, ovvero degli utenti, incentivando al contempo i pagamenti dei medesimi clienti/utenti che non hanno subito danni, che gli esercenti l'attività di vendita e i gestori del SII nonché i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti:
 - provvedano a pubblicare sul proprio sito internet le misure adottate con il presente provvedimento entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione del

- provvedimento medesimo;
- comunichino tempestivamente ai propri clienti e utenti, titolari di forniture/utenze site nei Comuni di cui all'Allegato all'Ordinanza 1180, che:
 - ✓ se titolari delle utenze e forniture asservite ad un'abitazione o sede produttiva distrutta in tutto o in parte, ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito degli eccezionali eventi metereologici, possono presentare istanza resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al d.P.R. 445/00,di sospensione dei termini di pagamento, utilizzando il modulo allegato (o altro *format* recante i contenuti minimi indicati nel modulo), entro la data del 30 aprile 2026, ai medesimi esercenti e/o gestori per usufruire della suddetta sospensione;
 - ✓ al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento il cliente ovvero l'utente dovrà comunque corrispondere all'esercente ovvero al gestore l'importo delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi, potendo, peraltro, usufruire delle misure di rateizzazione senza interessi disposte dall'Autorità;
 - ✓ il cliente ovvero l'utente ha la facoltà di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi o i cui termini di pagamento sono stati sospesi, anche al fine di ridurre i pagamenti futuri nei quali saranno contabilizzati anche gli eventuali consumi del periodo di sospensione dei termini di pagamento;
- rimandare a successivo provvedimento, da adottarsi in seguito all'emanazione degli eventuali provvedimenti straordinari che verranno adottati dal Governo a sostegno delle popolazioni interessate dai medesimi eventi:
 - a) l'eventuale revisione e/o integrazione di quanto disposto con il presente provvedimento;
 - b) l'eventuale introduzione di agevolazioni (anche) di natura tariffaria;
 - c) l'eventuale previsione di deroghe dal rispetto degli obblighi di cui alla regolazione vigente a favore degli operatori colpiti dagli eventi in argomento;
- fare salve le iniziative volontarie ulteriori, in linea con quanto disposto dal presente provvedimento, a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 da parte di soggetti che erogano i servizi pubblici sopra richiamati;

RITENUTO, INFINE, CHE:

- l'urgenza che caratterizza le misure adottate con il presente provvedimento, e, in particolare, la necessità di garantire un sostegno immediato alle popolazioni colpite dai menzionati eventi non consenta il rispetto degli adempimenti connessi alla preventiva consultazione, ai sensi dell'articolo 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A;

- resti comunque salva la facoltà per l'Autorità di intervenire con ulteriori provvedimenti, anche d'urgenza, al fine di integrare le misure sopra elencate, o di introdurre ulteriori misure a tutela di nuove esigenze che dovessero emergere nel corso di successivi approfondimenti

DELIBERA

1. di disporre, nelle more dell'emanazione di eventuali provvedimenti normativi recanti misure straordinarie a sostegno delle popolazioni interessate dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, con riferimento alle forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, alle utenze del SII e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani site nei Comuni colpiti come individuati nell'Allegato all'Ordinanza 1180, asservite ad abitazioni o sedi produttive distrutte in tutto o in parte, ovvero sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito dei suddetti eventi:
 - a) la sospensione per 6 (sei) mesi dei termini di pagamento delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento emessi o da emettere con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti per l'allacciamento, l'attivazione, la disattivazione, la voltura o il subentro nonché gli avvisi di pagamento relativi ai contributi eventualmente richiesti per il ritiro dei rifiuti ingombranti, ovvero la riconsegna al domicilio dei mastelli persi/distrutti o danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, ovvero agli ulteriori corrispettivi dovuti dagli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, fatti salvi i pagamenti già effettuati;
 - b) al fine di garantire la fruizione dei servizi essenziali nelle aree colpite, che non si applichi la disciplina delle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla data del 18 gennaio 2026;
2. di prevedere che i titolari delle utenze e forniture di cui al precedente punto 1, ai fini del riconoscimento della sospensione dei termini di pagamento, presentino, entro la data del 30 aprile 2026, all'esercente l'attività di vendita, al gestore del servizio idrico integrato nonché al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, istanza per usufruire della suddetta sospensione, allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, attestante che l'utenza o fornitura è asservita ad un'abitazione o sede produttiva distrutta in tutto o in parte, ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito degli eventi;
3. di disporre che l'istanza per la sospensione dei termini di pagamento di cui al precedente punto 2 possa essere presentata dal cliente/utente via e-mail, pec o posta ordinaria, utilizzando il modulo di cui all'Allegato A al presente provvedimento,

- fatta salva la facoltà di utilizzare un diverso *format* purché il testo contenga tutti gli elementi minimi indicati nel suddetto modulo;
4. di disporre altresì:
 - a) che gli esercenti l'attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti del settore rifiuti al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento emessi o da emettere provvedano a rateizzare gli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi, su un periodo minimo pari a 12 (dodici) mesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei clienti e degli utenti;
 - b) che la periodicità di rateizzazione sia pari a quella di fatturazione con riferimento ai settori elettrico gas e idrico nonché alla frequenza di invio degli avvisi di pagamento con riferimento al settore dei rifiuti urbani, prevedendo altresì la facoltà del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti del settore rifiuti di prevedere, su richiesta dell'utente, una frequenza maggiore rispetto alla frequenza di invio dell'avviso di pagamento ordinariamente applicata;
 - c) la facoltà del cliente ovvero dell'utente di corrispondere gli importi dovuti in accordo ai normali termini di scadenza o comunque in accordo ad un piano di rateizzazione di durata inferiore concordato con il proprio fornitore;
 - d) che la predetta rateizzazione non trovi applicazione nel caso di importi complessivi inferiori a 50 (cinquanta) euro;
 5. di prevedere che, al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture nonché degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, e comunque entro 2 (due) mesi dal termine della medesima sospensione, i gestori del SII nonché i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti del settore rifiuti ovvero gli esercenti l'attività di vendita comunichino al cliente/utente le seguenti informazioni relativamente a:
 - a) gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione;
 - b) il piano di rateizzazione e la non applicazione di interessi a carico dell'utente ovvero del cliente;
 - c) la facoltà dell'utente ovvero del cliente di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative e/o migliorative offerte dal gestore ovvero dall'esercente l'attività di vendita;
 6. di prevedere, infine, al fine di garantire una diffusione capillare e maggiormente personalizzata delle informazioni a beneficio dei clienti, ovvero degli utenti incentivando al contempo i pagamenti dei medesimi clienti/utenti che non hanno subito danni, che gli esercenti l'attività di vendita e i gestori del SII nonché i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti del settore rifiuti:
 - a) provvedano a pubblicare sul proprio sito internet le misure adottate con il presente provvedimento entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo;
 - b) comunichino tempestivamente ai propri clienti e utenti, titolari di forniture/utenze site nei Comuni di cui all'Allegato all'Ordinanza 1180, che:

- i. se titolari delle utenze e forniture asservite ad un'abitazione o sede produttiva distrutta in tutto o in parte, ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito degli eccezionali eventi metereologici, possono presentare istanza resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al d.P.R. 445/00,di sospensione dei termini di pagamento, utilizzando il modulo allegato (o altro format recante i contenuti minimi indicati nel modulo), entro la data del 30 aprile 2026, ai medesimi esercenti e/o gestori per usufruire della suddetta sospensione;
 - ii. al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento il cliente ovvero l'utente dovrà comunque corrispondere all'esercente ovvero al gestore l'importo delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi, potendo, peraltro, usufruire delle misure di rateizzazione senza interessi disposte dall'Autorità;
 - iii. il cliente ovvero l'utente ha la facoltà di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi o i cui termini di pagamento sono stati sospesi, anche al fine di ridurre i pagamenti futuri nei quali saranno contabilizzati anche gli eventuali consumi del periodo di sospensione dei termini di pagamento;
7. di prevedere che sia riconosciuta ai gestori del SII, ai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti del settore rifiuti e agli esercenti la vendita, la facoltà di non procedere all'emissione delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento nel periodo di cui al precedente punto 1;
 8. di prevedere che gli operatori siano tenuti ad applicare quanto disposto dal precedente punto 1 dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 18 luglio 2026;
 9. di prevedere che gli esercenti l'attività di vendita, i gestori del servizio idrico integrato nonché i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ove richieste comunichino le istanze presentate dai propri clienti e utenti a CSEA che, in qualità di autonomo titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4, n. 7, del GDPR, le tratterà esclusivamente per le attività di verifica di quanto disposto dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lett. a), dell'Allegato al d.m. 1 giugno 2016;

10. di rimandare a successivo provvedimento, da adottarsi in seguito all'emanazione di eventuali provvedimenti straordinari che verranno adottati dal Governo a sostegno delle popolazioni interessate dai medesimi eventi:
 - a) l'eventuale revisione di quanto disposto con il presente provvedimento;
 - b) l'eventuale introduzione di agevolazioni (anche) di natura tariffaria;
 - c) l'eventuale previsione di deroghe dal rispetto degli obblighi di cui alla regolazione vigente a favore degli operatori colpiti dagli eventi in argomento;
11. di fare salve le iniziative volontarie ulteriori, in linea con quanto disposto dal presente provvedimento, a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 da parte dei soggetti che erogano i servizi pubblici sopra richiamati;
12. di trasmettere il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare, al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, al Ministro per gli Affari regionali, al Capo del Dipartimento della Protezione civile, ai Commissari delegati per la Regione Calabria, per la Regione Autonoma della Sardegna e per la Regione Sicilia, all'Associazione Nazionale degli Enti di governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA) e all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
13. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua